

# STATUTO DEL "GENOA CLUB FOR CHILDREN"

## Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art.1 Costituzione e Denominazione

E' costituito, in Genova, in data 3 novembre 2006, un Associazione promossa da tifosi del Genoa CFC che assume la denominazione di "Genoa Club For Children"

### Art.2 Durata del Club

La durata del Genoa Club For Children è illimitata.

### Art.3 Ambito dell'intervento

Ambito dell'intervento: locale, nazionale ed internazionale.

## Titolo II FINALITA', DESTINATARI, ATTIVITA'

### Art.4 Destinatari

L'intervento dell'Associazione è rivolto a tutta la comunità genoana ed è espressamente dedicato all'infanzia ed all'adolescenza.

L'età a cui si fa riferimento è in particolare quella tra i 7 ed i 14 anni.

L'Associazione rivolge le proprie attività ed azioni solidali verso soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o famigliari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere.

### Art.5 Finalità

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. L'Associazione persegue in via esclusiva finalità di sviluppo culturale, di solidarietà, di promozione morale e civile attraverso l'attuazione di iniziative rivolte al settore sportivo, educativo, ricreativo, di formazione extra scolastica della persona e di comunicazione sociale.

Le finalità dell'Associazione, perseguite nei confronti dei soggetti indicati nell'art.4, consistono nel

- organizzare manifestazioni a sostegno dell'attività calcistica del Genoa CFC s.p.a;
- stimolare e promuovere "genoanità" tra la popolazione dei giovanissimi;
- combattere e prevenire con ogni mezzo ed in ogni modo, ogni forma di violenza sia negli stadi che fuori da essi, e collegata comunque ed in ogni maniera allo sport del calcio;
- sviluppare attività tese all'educazione sociale e sportiva e quindi alla concezione del tifo come occasione di socialità, divertimento e solidarietà;
- educare ai valori positivi dello sport;
- favorire il protagonismo di bambini/e ed adolescenti attraverso il coinvolgimento alla partecipazione attiva, il senso di appartenenza e la responsabilizzazione;
- creare iniziative solidali ed educative a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
- intervenire sul pubblico adulto agli effetti della sensibilizzazione circa i problemi di infanzia ed adolescenza e stimolarne la partecipazione e la condivisione educativa;
- promuovere Iniziative di aiuto finanziario e sostegno educativo verso singoli e/o gruppi di bambine e bambini particolarmente bisognosi;
- organizzare e sostenere attività di integrazione sociale nei confronti di persone svantaggiate e degli stranieri;

- studiare, applicare ed esportare metodologie di intervento;
- offrire ascolto, informazione, orientamento e solidarietà;
- realizzare azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché delle fasce sociali a rischio di emarginazione;
- promuovere iniziative capaci di favorire il benessere psicofisico della persona: attività educativa, attività ludiche, di sostegno, iniziative culturali, musicali, artistiche e del tempo libero rivolte in particolare alle fasce dell'infanzia, adolescenziali e giovanili;
- promuovere o partecipare a raccolte fondi da destinare a Enti educativi e sociali che operano a favore dell'infanzia e l'adolescenza;
- promuovere Iniziative di aiuto umanitario e sostegno educativo verso bambine e bambini appartenenti a popolazioni bisognose;
- soccorrere con i mezzi ritenuti più idonei le popolazioni che, in qualunque parte del mondo, sono vittime della fame e del sottosviluppo o comunque bisognose di aiuti economici, morali e sociali;

### **Art.6 Attività**

A titolo esemplificativo e non tassativo il Genoa Club For Children svolge o può svolgere, a favore dei destinatari (art.4) e ritenute necessarie e/o complementari al conseguimento degli scopi istituzionali, le seguenti attività:

- attività tese all'aggregazione, alla ricreazione, ed alla socialità da svolgersi nei settori prestabiliti dello stadio (per esempio "scuola di tifo");
- educativa rivolta a gruppi o ai singoli;
- iniziative di aggregazione, di integrazione sociale e di alternativa alla noia ed alla solitudine per il tempo non scolastico;
- iniziative ricreative, didattiche, culturali e musicali;
- attività turistiche e di turismo solidale, gite, trasferte, escursioni;
- attività sportive: promozione di attività sportive e creazione di gruppi sportivi nei settori più congeniali all'intervento;
- attività editoriali: pubblicazioni informatiche ed in internet, pubblicazione di riviste, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche;
- organizzazione di raccolta di generi di prima necessità o di denaro da destinare in beneficenza;
- raccolta di fondi ed assegnazione di borse di studio a favore di giovanissimi particolarmente bisognosi di sostegno e meritevoli;
- sostegno alle iniziative economiche intraprese nel territorio dei paesi poveri, anche mediante l'invio di denaro o di beni strumentali, al fine di fornire o costruire impianti, strutture e quanto altro consenta l'avvio e il consolidamento di processi autonomi di sviluppo economico in tali paesi;
- esercizio di attività commerciali marginali i cui ricavi saranno destinati esclusivamente o obbligatoriamente al perseguimento di fini di solidarietà;
- attività culturali e di formazione destinati ai propri aderenti ed agli amici del progetto ed al proprio personale al fine di un migliore svolgimento delle attività istituzionali;
- organizzare tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzioni di biblioteche, proiezioni video e documentari culturali;
- organizzazione di attività ricreative e di servizi per favorire la maggior conoscenza ed integrazione tra soci e tra i soci ed i destinatari dell'attività istituzionale.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle direttamente loro connesse.

### **Art.7 Affiliazioni, Adesioni, Consorzi**

L'Associazione potrà partecipare quale aderente o socio ad altre Associazioni aventi scopi analoghi nonché aderire od affiliarsi ad Enti, Consorzi, Reti con scopi sociali, umanitari e sportivi. E' prevista la collaborazione con altre realtà al fine di una miglior individuazione di soluzioni coerenti alle finalità istituzionali.

## **Titolo III I SOCI**

### **Art.8 Numero dei soci**

Il numero dei Soci è illimitato, all'Associazione possono aderire i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi che già operano attivamente in seno al progetto e gli stessi bambini coinvolti nell'iniziativa.

### **Art.9 Classificazione dei soci**

I Soci sono classificati in tre distinte categorie:

- Soci Fondatori (quelli che hanno partecipato alle costituzione dell'Associazione);
- Soci Volontari (quelli che per la loro personalità, per la frequenza all'Associazione, per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione);
- Soci frequentatori (le bambine, i bambini, le ragazze ed i ragazzi iscritti all'iniziativa);

### **Art.10 Ammissione dei soci**

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
- impegnarsi a sostenere, tramite la partecipazione attiva e solidale, le attività associative;

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione ratificare tale ammissione entro 30 giorni. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale.

### **Art.11 Diritti dei soci**

Tutti i Soci hanno diritto di partecipazione e voto.

La qualità di Socio comporta la possibilità di frequenza, per se per i propri familiari, all'Associazione ed alle manifestazioni organizzate dalla stessa.

Gli eventuali soci che non abbiano compiuto la maggiore età hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione in assemblea, ma potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo ed, in generale, il diritto di voto in assemblea, soltanto al compimento della maggiore età. L'Assemblea dovrà comunque facilitarne l'espressione protagonista e tenere conto delle opinioni espresse.

Per i soci di età inferiore ai 18 anni l'iscrizione è gratuita.

### **Art.12 Doveri dei soci**

I Soci sono tenuti:

- al pagamento delle quote sociali in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno per quello successivo;
- all'osservanza dello Statuto, degli impegni presi con l'Associazione, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese

eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;

- tutti gli associati sono tenuti ad osservare un comportamento morale e sportivo irrepreensibile in ogni circostanza;
- a non esprimere opinioni o compiere atti in nome e per conto della Associazione senza l'autorizzazione del Presidente o del Consiglio di Presidenza.

La quota associativa è stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. La quota e il contributo associativo non sono rivalutabili e sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

### **Art.13 Esclusione dei soci**

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- quando non si ottemperi alle disposizioni del seguente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi competenti;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ed a terzi o si rendano protagonisti di comportamenti immorali e/o antisportivi;
- quando si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I Soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

### **Art.14 Rimborsabilità delle somme versate**

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

## **Titolo IV**

### **ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE GENOA CLUB FOR CHILDREN**

### **Art.15 Organi dell'Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Consiglio di Presidenza
- le Commissioni

## **CAPO 1 - Assemblea dei soci**

### **Art.16 Assemblea ordinaria e assemblea straordinaria**

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza dal Vice Presidente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 Marzo.

Essa:

- elegge il Consiglio Direttivo dell'Associazione
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale
- approva il bilancio consuntivo e preventivo
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale
- autorizza l'acquisto di beni immobili, strumentali e non.
- autorizza la partecipazione ad altri organismi collettivi, nazionali e internazionali

### **Art.17 Convocazione dell'Assemblea**

Le Assemblee sono convocate con annuncio scritto esposto nella sede sociale o nei luoghi o modi convenuti nella precedente assemblea con almeno 5 giorni di anticipo.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Presidente lo reputi necessario
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 3/5 dei soci
- l'Assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci su tutte le questioni poste all'ordine del giorno;

la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

### **Art.18 Modifica dello statuto e scioglimento dell'Associazione**

Per le modifiche del presente Statuto e per lo scioglimento dell' Associazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci, sia in prima che in seconda convocazione; ove tale maggioranza non si raggiunga, si provvederà ad una terza convocazione, ed in tal caso l'assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Il quorum deliberativo è in questi due ultimi casi sempre pari alla maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

### **Art.19 Modalità di voto**

L'Assemblea vota nominalmente per alzata di mano;

su decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza e/o delicatezza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutinatori tra i presenti.

### **Art.20 Verbali dell'Assemblea**

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.

Il verbale e' tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.

Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

## **Capo 2 – il Consiglio Direttivo**

### **Art.21 Composizione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sei ad un massimo di diciannove Consiglieri eletti tra i Soci, compreso il Presidente che lo presiede e dura in carica 3 anni.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

### **Art.22 Compiti e Doveri del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo dopo essere stato eletto si riunisce per conferire le cariche dello stesso:

- il Presidente
- Vice Presidente
- il Tesoriere

e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio Direttivo inoltre deve:

- approvare i Bilanci da sottoporre all'Assemblea;
- approvare i progetti per l'impiego dei residui del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- sviluppare organizzazione sociale adeguata alle finalità ed al tipo di attività effettuate;
- individuare le Commissioni necessarie e nominarne i responsabili;
- nominare eventuali dipendenti ed impiegati dell'Associazione e la determinazione della loro retribuzione;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei Soci;
- stabilire annualmente l'entità della quota Associativa;
- favorire la partecipazione dei Soci alle attività del Club;

Il Consiglio Direttivo è chiamato ad esprimere il parere sulla scelta da parte del Presidente del Segretario Generale e può impedirne la nomina se raggiunge i 2/3 dei voti contrari.

### **Art.23 Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri o per come è stato convenuto nella riunione precedente. Durante tali riunioni deve essere redatto un verbale da mettere a disposizione di tutti gli associati. In assenza del Presidente la riunione sarà preseduta dal Vice-Presidente.

## **Capo 3 - Il Presidente**

### **Art.24 Elezione del Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica 3 anni e comunque fino alla Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

### **Art.25 Compiti del Presidente**

Sono compiti del Presidente:

- dirigere l'Associazione e rappresentarla, a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio;
- avere la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, dei progetti in esecuzione e dell'assunzione del personale necessario;
- è di sua spettanza la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi;
- sovrintendere in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- essere il titolare del conto-corrente dell'Associazione;
- nominare il Segretario Generale, previa consultazione con il consiglio Direttivo;
- supervisionare il lavoro dei diversi responsabili e delle Commissioni;
- sostituire, sospendere i diversi responsabili in caso di comprovata inerzia o di inosservanza dello statuto sociale e dei regolamenti interni o per comportamenti che arrechino danni materiali e non all'Associazione fino a ratifica nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può condividere e/o delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

### **Art.26 Assenza del Presidente**

In caso di dimissioni o impedimento grave del Presidente, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, le responsabilità e la direzione dell'Associazione e saranno affidate al Vice Presidente sino alla successiva Assemblea Ordinaria.

In assenza del Vice Presidente le responsabilità saranno affidate al Segretario Generale od al Consigliere più anziano.

## **Capo 4 – il Consiglio di Presidenza**

### **Art.27 Compiti del Consiglio di Presidenza**

Il Consiglio di Presidenza è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, spettandogli tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, dalla legge o dal presente Statuto, riservate all'assemblea dei soci od al Consiglio Direttivo. Tuttavia il Consiglio di Presidenza dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dell'assemblea per l'acquisto di beni immobili, e la partecipazione ad altri organismi collettivi, nazionali e internazionali.

Il Consiglio di Presidenza può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

In particolare il consiglio di Presidenza ha il compito di:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni della Assemblea;
- assicurare la coerenza delle azioni associative con le finalità e gli obiettivi posti in origine;
- assicurare il buon andamento organizzativo;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociale;
- sviluppare i progetti per l'impiego dei residui del bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo e, una volta approvato, all'Assemblea;
- redigere il bilancio;

### **Art.28 Composizione del Consiglio di Presidenza**

Il Consiglio di Presidenza è composto da

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Tesoriere
- Il Segretario Generale

### **Art.29 Funzioni e compiti del Vice Presidente**

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

### **Art.30 Funzioni e compiti del Tesoriere**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli è responsabile della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese, redige il bilancio preventivo e consuntivo e cura la tenuta dei documenti contabili. Supervisiona in particolare la Commissione Finanziaria.

### **Art.31 Funzioni e compiti del Segretario Generale**

Il Segretario Generale è nominato dal Presidente in seno al Consiglio Direttivo con le modalità descritte all'articolo 22 del presente statuto.

Il Segretario Generale espleta importanti funzioni di assistenza al Presidente ai fini della preparazione delle riunioni e dell'esecuzione delle decisioni.

Egli garantisce il coordinamento necessario tra gli uffici e le commissioni nel corso dei lavori ed è incaricato di riferire costantemente in merito al Consiglio di Presidenza.

Garantisce il rispetto delle regole e l'esecuzione delle decisioni. Cura inoltre le relazioni ufficiali con istituzioni terze, fatte salve le competenze che il Presidente decide di esercitare direttamente o di attribuire a propri membri o uffici.

Funzioni del Segretario Generale sono

- rappresentare l'Associazione, nei limiti dei poteri conferiti, a tutti gli effetti di legge ed esplicare con continuità di impegno le funzioni che gli vengono attribuite dal Presidente;
- attendere al coordinamento della struttura organizzativa garantendo lo svolgimento e l'efficienza del lavoro delle Commissioni;
- sovrintendere sul buon comportamento dei diversi responsabili e dei volontari coinvolti nelle diverse iniziative.
- partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo.

## **Capo 5 – Le Commissioni**

### **Art.32 Nomina delle Commissioni**

Nell'esercizio delle sue facoltà il Consiglio Direttivo, al fine di preparare e realizzare la programmazione dell'Associazione, dispone la creazione di "Commissioni".

### **Art.33 Funzione delle Commissioni**

Le Commissioni sono create e suddivise in base alle necessità organizzative dell'Associazione ed ai compiti necessari allo svolgimento delle diverse iniziative od azioni. La loro funzione è quella di garantire lo sviluppo ordinato ed efficace della struttura organizzativa, il decentramento dei compiti e quindi maggiore presa di responsabilità e coinvolgimento alla partecipazione attiva dei soci.

### **Art.34 I Responsabili di Commissione**

A capo delle diverse commissioni sono nominati dal Consiglio Direttivo i Responsabili di Commissione. Detti responsabili possono essere persone estranee al Consiglio Direttivo. In questo caso possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

I Responsabili delle Commissioni curano l'organizzazione delle attività secondo le disposizioni del Segretario Generale.

Essi possono scegliere dei collaboratori in numero adeguato alla mole di lavoro richiesta.

I Responsabili delle Commissioni dirigono, coordinano e controllano l'attività dei volontari, anche con potere sostitutivo in caso di comprovata inerzia. Sono responsabili in via esclusiva, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

## **Titolo V**

### **RIELEGGIBILITA' DELLE CARICHE**

### **Art.35 Rieleggibilità delle cariche**

Tutte le cariche sono rieleggibili.

## **Titolo VI PERSONALE E COLLABORATORI**

### **Art.36 Assunzione del Personale**

Il Consiglio Direttivo può decidere di assumere dipendenti o giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, al fine di sopperire a particolari esigenze e per tutte quelle mansioni che per tempi e professionalità non possono essere svolte sotto forma di volontariato.

Possono essere assunti anche i Soci che, all'interno dell'Associazione stessa, svolgono già altri incarichi, anche all'interno del Consiglio Direttivo.

Le contribuzioni non potranno riguardare attività o responsabilità legate alle cariche istituzionali che sono vincolate alla gratuità come indicato all'articolo 21 del presente statuto e gli eventuali soci assunti non potranno limitare agli incarichi compresi nel contratto di lavoro il proprio impegno associativo.

## **Titolo VII RISORSE ECONOMICHE E BENI**

### **Art.37 Patrimonio Sociale**

Il Patrimonio Sociale è indivisibile e le risorse dell'Associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- quota di iscrizione da versamenti all'atto della ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea;
- contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- quote di Soci Volontari e Sostenitori;
- eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelli del Bilancio Ordinario;
- versamenti volontari degli Associati;
- contributi di Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere, italiani e non;
- da contributi da Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
- sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di Associati;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo o tramite sponsorizzazioni per le diverse iniziative;
- ricavato di manifestazioni, feste, lotterie secondo le disposizioni legislative vigenti;

### **Art.38 Devoluzione del Patrimonio in caso di scioglimento**

In caso di scioglimento, E' obbligatorio devolvere il patrimonio dell'Associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa , ad altro ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Titolo VIII IL BILANCIO**

### **Art.39 Presentazione del Bilancio**

Il Bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 31 Marzo dell'anno successivo.

#### **Art.40 Residuo attivo del Bilancio**

Il residuo attivo del Bilancio sarà devoluto come segue:

- 10% al fondo-riserve
- il rimanente al fine della realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art.41 Distribuzione degli utili**

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre realtà che fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

### **Titolo IX CONCLUSIONI**

#### **Art.42**

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.